

Sentenza n. 259/2015 pubbl. il 05/02/2015

RG n. 1809/2011

Repert. n. 631/2015 del 25/02/2015

N. R.G. 1809/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1809/2011

tra

1
8
0
9
/

ATTORI

e

CONVENUTA

Oggi 5 febbraio 2015 ad ore 12.30 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per parte attrice [redacted] costituzione dell'avv. [redacted]

Per [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa come da atto di citazione; parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta, depositando nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



Sentenza n. 259/2015 pubbl. il 05/02/2015

RG n. 1809/2011

Repert. n. 631/2015 del 25/02/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1809/2011 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] al patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] IA
[REDACTED] elettivamente domiciliati in VIA P.
[REDACTED] 22 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTA

all'udienza del 05.02.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] di [REDACTED]
[REDACTED] nonché personalmente [REDACTED] convenivano in giudizio
avanti all'intestato Tribunale la [REDACTED], chiedendo dichiararsi l'annullamento del



lodo arbitrale emesso *inter partes* in data 12.11.10, con il quale, in parziale accoglimento della domanda avanzata da [REDACTED] essi attori erano stati condannati al pagamento della somma di €.139.516,83.

Esponavano in particolare gli attori:

- Che, con istanza di nomina di arbitro ritualmente notificata, la [REDACTED] spa aveva instaurato nei loro confronti procedimento di arbitrato di natura irrituale in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto preliminare di cessione di quote stipulato *inter partes* in data 7.10.02;
- Che, con il predetto contratto, i promittenti venditori [REDACTED] si erano obbligati a vendere alla promissaria acquirente [REDACTED] spa le quote rappresentanti il 100% del capitale della società [REDACTED], impegnandosi altresì a "tenere indenne e manlevare [REDACTED] da ogni e qualsiasi perdita, passività, sopravvenienze passiva, minusvalenza e insussistenza dell'attivo", traente origine da "violazioni o difformità" rispetto a quanto dichiarato e garantito dai promittenti venditori nel medesimo accordo di cessione quote;
- Che l'acquirente, invocando la predetta garanzia, aveva chiesto agli arbitri la condanna dei garanti al pagamento della somma di €. 155.000 dalla medesima [REDACTED] corrisposta al [REDACTED], per la definizione transattiva della causa di revocatoria fallimentare n. 697/08 RG promossa dal Curatore innanzi al Tribunale di Venezia;
- Che, costituendosi nell'arbitrato, essi attori avevano contestato le pretese della [REDACTED] assumendo l'invalidità/inoperatività della invocata garanzia sotto vari profili e, in particolare, eccependo: la nullità della clausola contemplante la garanzia in quanto clausola vessatoria e non approvata specificamente per iscritto ex art. 1341 c.c.; la decadenza di [REDACTED] dalla garanzia ai sensi dell'art. 1955 c.c.; la inefficacia della predetta clausola per novazione oggettiva del rapporto a seguito della conclusione tra le parti del contratto definitivo di cessione quote in data 25.11.2002; infine, l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti ("*sopravvenienza passiva o perdita*") per l'operatività della garanzia;



- Che il Collegio arbitrale aveva rigettato tutte le eccezioni di nullità, invalidità e inefficacia sollevate in relazione alla clausola compromissoria, ritenendo la stessa valida ed efficace tra le parti, e aveva pertanto condannato essi garanti al pagamento della somma di €. 139.516,83 oltre interessi legali.

A fronte di detta pronuncia arbitrale, la società [REDACTED] esponeva svariate censure a fondamento del richiesto annullamento del lodo, deducendo che la volontà negoziale ivi espressa era inficiata *“da una serie di gravi errori in cui sono incorsi gli arbitri nella percezione degli elementi di fatto loro prospettati dalle parti”*.

Chiedeva conseguentemente dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia della pattuizione di garanzia prevista al paragrafo 5, lett.c, della scrittura stipulata *inter partes* in data 7.10.02, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] contestando ogni domanda avversaria e chiedendo nel merito l'integrale conferma del lodo arbitrale.

All'esito di breve trattazione, all'udienza del 5.2.2015, uditi i procuratori delle parti, il G.I., in funzione di giudice unico, decideva la causa a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

La clausola compromissoria di cui all'art. 13 della scrittura privata datata 07.10.2002 così recita: *“qualsiasi controversia derivante dal presente Patto o qualsiasi interpretazione, adempimento o violazione comprendenti, ma non limitati a controversie legate all'esistenza e alla validità legale (...) sarà definitivamente risolta secondo un Collegio Arbitrale di 3 (tre) arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, in caso di disaccordo tra i primi due così nominati, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia. Il Collegio così nominato giudicherà senza le formalità di rito”* (doc. 6 att.).

Ritiene questo giudice che le previsioni di libertà da particolari formalità e di definitività del lodo non lascino dubbi interpretativi sulla effettiva volontà delle parti di demandare agli arbitri medesimi non già una funzione sostitutiva del giudice (arbitrato rituale), bensì la soluzione esclusivamente negoziale delle eventuali insorgende controversie (arbitrato irrituale).

Occorre altresì rilevare che, nel caso di specie, nel corso del procedimento arbitrale le parti hanno *“di comune accordo precisato trattarsi di arbitrato irrituale con decisione da emettere*



secondo diritto", qualificazione questa espressamente e ripetutamente ribadita anche nel presente giudizio. Report n. 631/2015 del 25/02/2015

Ciò detto, giova rammentare che la differenziazione tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale corre sul crinale della dicotomia giudizio- contratto (criterio recepito nella costante giurisprudenza di legittimità, in questi termini ex plurimis Cass. 4347/1997, 833/1999): con l'arbitrato rituale si demanda agli arbitri l'esercizio di un potere decisorio alternativo e sostitutivo rispetto a quello del giudice ordinario, destinato a sfociare in una pronuncia alla quale l'ordinamento attribuisce efficacia corrispondente a quella della sentenza del giudice togato, mentre con l'arbitrato irrituale le parti incaricano congiuntamente gli arbitri, quali loro mandatari, di porre in essere il contenuto di un contratto (con contenuto di contratto di transazione o di accertamento negoziale), il quale, con la sua tipica efficacia convenzionale (artt.1321 e 1372 c.c.), definirà la controversia in forza dell'autonomia negoziale delle medesime; da ciò discende anche un diverso regime di rimedi esperibili contro le decisioni nell'una e nell'altra sede emanate, individuati rispettivamente nell'impugnazione per nullità di cui agli art. 827 e ss. c.p.c.. e nell'azione di annullamento per vizi rilevanti in sede contrattuale. L'impugnazione del lodo irrituale, infatti, può avere ad oggetto soltanto i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale; in caso di supposto errore, può legittimamente fondarsi esclusivamente sull'errore di fatto, inteso come alterata percezione o falsa rappresentazione degli elementi di fatto sottoposti all'esame degli arbitri, e non sulla erronea valutazione di una realtà correttamente percepita (c.d. errore di giudizio).

Ed invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, *"Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; ne', più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle*



norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante" (Cass. 7654/2003 e, fra le tante, 25268/2009).

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, occorre anzitutto rilevare che buona parte delle censure sollevate da parte attrice e, segnatamente, quelle relative al mancato accoglimento, da parte degli arbitri, della eccezione di decadenza della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c e della ulteriore eccezione di estinzione della garanzia per novazione, costituiscono motivi di impugnazione non ammissibili nella presente sede, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra ricordati.

Ed invero, entrambe le doglianze sono fondate non su una erronea percezione della realtà, ma su una asseritamente erronea interpretazione, da parte degli arbitri, della natura e portata delle obbligazione nascenti dalla scrittura privata del 7.10.2002.

In particolare, sotto il primo profilo, gli odierni attori si dolgono del fatto che il Collegio Arbitrale avrebbe erroneamente ritenuto *"l'inesistenza della allegata obbligazione di garanzia a carico di [redacted] sas, nonché l'inesistenza di un qualsivoglia diritto di surroga e/o regresso a favore dei garanti, giacché, a suo dire, questi ultimi si sarebbero personalmente impegnati a tenere indenne e manlevare [redacted] obbligazioni proprie (e non altrui)"*, con ciò evidentemente contestando l'interpretazione fornita dagli arbitri della clausola di garanzia contenuta nel par. 5 della citata scrittura.

Quanto poi alla eccezione di estinzione della garanzia per novazione, assumono gli attori che il Collegio avrebbe erroneamente escluso tale novazione ritenendo l'inapplicabilità alla fattispecie del principio di *"assorbimento del preliminare"*.

Sennonché appare evidente che, anche in questo caso, quello che gli attori lamentano è un errore di valutazione o di giudizio, che non può costituire, in forza della giurisprudenza sopra richiamata, causa di annullamento del lodo.

L'unico rilievo che, al di là della sua fondatezza nel merito, appare astrattamente riconducibile al novero degli errori di fatto è quello relativo all'aver supposto acquisito agli atti di causa un documento (la situazione contabile della società [redacted] al 31.07.02) in realtà mai prodotto dalle parti.

Il rilievo è infondato.

IL
F
U
R
I
G



Diversamente da quanto sostenuto dagli attori, dalla lettura del lodo arbitrale emerge che il Collegio era ben consapevole del fatto che la situazione patrimoniale al 31.7.02 *“alla quale le parti hanno fatto espresso riferimento”* non era stata prodotta in sede arbitrale, come espressamente precisato a pag. 13 del lodo.

Il Collegio ha dunque ricostruito il contenuto (per quanto qui interessa) del documento non acquisito agli atti facendo correttamente applicazione del principio di non contestazione, e cioè ritenendo pacifico il fatto – allegato nella domanda di arbitrato e non confutato dai resistenti – che, alla data 31.7.02, erano già state incassate dalla società [redacted] somme di €.152.700,60 e €.66.069,03 relative al credito vantato nei confronti della [redacted]

[redacted] ragionevolmente presumendo che tali incassi fossero stati registrati nella citata situazione contabile.

Tale ragionamento logico-giuridico, adeguatamente motivato dagli Arbitri, non appare inficiato da alcun vizio.

Ogni ulteriore approfondimento sul punto appare comunque superfluo ove si consideri che gli odierni attori non hanno mai eccepito, né in sede arbitrale né tanto meno in questa sede, che gli importi sopra indicati non fossero, in realtà, stati inseriti nella situazione contabile del 31.07.02 – documento questo che non hanno prodotto neppure nel presente giudizio - di tal che non vi è alcuna prova che il Collegio sia incorso in errore di fatto sulla circostanza.

Ciò posto, ritiene questo giudice che gli arbitri abbiano correttamente concluso che, nel caso di specie, si fossero verificati i presupposti per la operatività della garanzia, giacché è pacifico e documentato che la società [redacted] chiamata a restituire (alla massa del [redacted] somme già incassate alla data del 31.7.02 e questo evento senz'altro rientra nella nozione ampissima di “perdita” ricavabile dalla clausola 5 della scrittura privata del 7.10.2002.

Dato quanto in premessa e dalla motivazione arbitrale, appare, infine, del tutto indifferente che le parti fossero a conoscenza, al momento della conclusione della più volte citata scrittura privata, della situazione di difficoltà economica del debitore [redacted]

Alla luce delle esposte considerazioni, le domande attrici vanno rigettate, con conseguente integrale conferma del Lodo arbitrale oggetto di causa.

RECEIVED
2015
MAR 10



Sentenza n. 259/2015 pubbl. il 05/02/2015

RG n. 1809/2011

Repert. n. 631/2015 del 25/02/2015

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri individuati dal Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato in G.U. 02.04.2014, ed applicabile alla fattispecie in forza del disposto dell'art.28 della normativa citata (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012).

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- respinge le domande attoree e, per l'effetto
- 2)- conferma le determinazioni del Lodo per cui è causa;
- 3)- condanna gli attori al rimborso in favore della convenuta [REDACTED] delle spese processuali liquidate in €.10.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

REGGIO EMILIA, 5 febbraio 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

FILE

